

Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI EDILI

Contratto di Assicurazione responsabilità civile committenza lavori edili

Contraente:

Polizza n°:



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITTENZA LAVORI EDILI

RISCHI ASSICURATI

Art. 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

Nel presupposto che:

- l'Assicurato sia committente di lavori edili;
- tali lavori rientrino tra quelli di costruzione di fabbricati civili o industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi con fondazioni, costruzione di fognature, posa di condutture e di linee elettriche in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile - il tutto senza uso di mine;
- tali lavori abbiano luogo nell'ubicazione indicata in polizza;
- tali lavori siano eseguiti da:
 - imprese appaltatrici, coappaltatrici, subappaltatrici;
 - lavoratori autonomi (come definiti dall'art. 89 D. Lgs. 81/2008);regolarmente iscritte/i presso la C.C.I.A.A. e soggetti diversi dall'Assicurato, di seguito indicati come *Impresa Esecutrice*;

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto sia tenuto a pagare, in qualità di committente, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- danni materiali cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati,
- danni corporali cioè morte o lesioni personali,

involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esecuzione dei suddetti lavori edili da parte dell'Impresa Esecutrice.

L'assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvi comunque i minori limiti di indennizzo previsti dalle successive Condizioni Particolari.

Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (art. 88 e segg), sia l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi sia l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Impresa Esecutrice di cui al successivo art. 3, operano a condizione che siano stati designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 (art. 88 e segg), ed in quanto esse siano persone diverse dall'Assicurato.

In ogni caso entrambe le assicurazioni non comprendono la responsabilità derivante

all'Assicurato in qualità di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori nonché per vizi di progetti forniti dall'Assicurato stesso all'Impresa Esecutrice.

Art. 2

Soggetti non considerati terzi

- Salvo quanto espressamente previsto dagli articoli successivi non sono considerati terzi:*
- a) quando l'Assicurato o il titolare dell'Impresa Esecutrice sia una persona fisica: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;*
 - b) quando l'Assicurato o il titolare dell'Impresa Esecutrice non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
 - c) l'Assicurato e il titolare dell'Impresa Esecutrice nonché le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato o con l'Impresa Esecutrice, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato o con l'Impresa Esecutrice, subiscano il danno in relazione alla loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione;*
 - d) le Società che, rispetto all'Assicurato o all'Impresa Esecutrice, qualora questi ultimi non siano persone fisiche, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.*

Art. 3

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Nel presupposto che:

- il personale impiegato dall'Impresa Esecutrice sia assoggettato all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; la Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei medesimi massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in qualità di committente, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Impresa Esecutrice, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I lavoratori parasubordinati dell'Impresa Esecutrice soggetti all'I.N.A.I.L. sono

equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Impresa Esecutrice a tutti gli effetti. I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nell'Impresa Esecutrice soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Impresa Esecutrice limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia il fatto che l'Impresa Esecutrice non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'I.N.A.I.L., con gli obblighi per l'assicurazione di Legge esclusivamente a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione rappresenta il limite globale della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia di cui al presente articolo e quella di Responsabilità Civile verso Terzi di cui all'art. 1.

DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 4

Danni esclusi

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (art. 1) non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dell'Impresa Esecutrice o dagli stessi detenute;*
- d) di cui l'Assicurato o l'Impresa Esecutrice debbano rispondere ai sensi degli artt.1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;*
- e) provocati da persone che non siano lavoratori dipendenti o lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. o soci e familiari coadiuvanti dell'Impresa Esecutrice e di cui questa si avvalga nell'esecuzione dei lavori;*
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato o l'Impresa Esecutrice detengano a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;*
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;*
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la*

riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di immobili e dei relativi impianti fissi;*
- n) dei quali l'Assicurato o l'Impresa Esecutrice debbano rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge.*

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (art. 1) quanto la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Impresa Esecutrice (art. 3) non comprendono i danni derivanti da:

- o) detenzione o impiego di esplosivi;*
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Art. 5

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (art. 1), i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 6

Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (art. 1) è operante per i danni verificatisi nei paesi della Unione Europea, nonché a San Marino, Città del Vaticano, Svizzera e Slovenia con l'intesa che per sinistri verificatisi fuori dall'Italia, San Marino e Città del Vaticano resta convenuta una franchigia fissa, a carico dell'Assicurato, di euro 500,00.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Impresa Esecutrice (art. 3) è operante esclusivamente per i danni verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari si intendono sempre operanti.

Art. 7

Qualifica di terzi A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2 lett. c), sono considerati terzi:

- A. i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Impresa Esecutrice (manutenzione, pulizie ecc.);
- B. i dipendenti dell'Impresa Esecutrice non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- C. i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Impresa Esecutrice si avvalga nel rispetto della legislazione vigente nonché i prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l'Impresa Esecutrice faccia uso per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione;

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Art. 8

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori - Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Impresa Esecutrice o dalla stessa detenute, vale quanto segue.

- A. Se i lavori hanno luogo in **fabbricati non occupati** la garanzia, a parziale deroga dell'art. 4 lett. c) e h), opera *fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 100.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro.*
- B. Se i lavori hanno luogo in **fabbricati occupati e non comportano interventi su strutture portanti**, intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticità dell'immobile, in caso di:
 - lavori **non comportanti ristrutturazioni, sopraelevazioni, demolizioni** (per esempio rifiniture, piccoli restauri e manutenzioni in genere) la garanzia, a parziale deroga dell'art. 4 lett. c) e h), opera per i danni materiali cagionati a beni posti all'interno dei locali dove vengono eseguiti i lavori, ovvero ad altri appartamenti o locali dello stesso stabile ed alle cose che in essi si trovano, *fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro;*
 - lavori comportanti **ristrutturazioni, sopraelevazioni, demolizioni** restano esclusi i danni alle cose che si trovano negli appartamenti o locali nei quali si eseguono i lavori mentre per i danni agli altri appartamenti o locali dello stesso stabile ed alle cose che in essi si trovano la garanzia, a parziale deroga dell'art.

4 lett. c) e h), opera *fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00 per sinistro.*

C. Se i lavori hanno luogo **in fabbricati occupati e comportano interventi su strutture portanti**, definite come sopra, restano esclusi i danni a beni posti all'interno dei fabbricati dove vengono eseguiti i lavori.

Inoltre, a parziale deroga dell'art. 4 lett. c) e h), per danni i materiali cagionati a beni che si trovano all'**esterno** dei fabbricati nei quali vengono eseguiti i lavori, la garanzia opera *fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 100.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro.*

In tutti i casi suddetti restano comunque esclusi i danni alle cose detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato o dall'Impresa Esecutrice nonché alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Art. 9

Cedimento e franamento

A parziale deroga dell'art. 4, lett. l), sono compresi i danni a cose, compresi i fabbricati, da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

L'estensione opera fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 100.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 750,00 per sinistro. Per i danni a beni immobili, in luogo della franchigia suddetta, viene applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 1.500,00 per sinistro.

Art. 10

Scavi, rinterri

A parziale deroga dell'art. 4 lett. i), l'assicurazione vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni materiali in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro e fino a concorrenza di massimo risarcimento di euro 30.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Per i danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza.

Art. 11

Condutture sotterranee

A parziale deroga dell'art. 4 lett. l), l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei *fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e con il sottolimito del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.*

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 500,00 per ogni sinistro.

Art. 12**Veicoli sotto carico e scarico e in sosta**

A parziale deroga dell'art. 4 lett. g) sono compresi i danni a:

- veicoli da trasporto merci – ad eccezione di natanti e aeromobili – sotto carico e scarico nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di dipendenti dell'Impresa Esecutrice in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, purché non si trovino all'interno di locali di cui al secondo alinea del punto B) dell'art. 8 o di fabbricati di cui al punto C) dell'art. 8.

L'estensione non comprende i danni conseguenti a mancato uso e quelli cagionati alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

L'estensione opera con una franchigia assoluta di euro 150,00 per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 13**Responsabilità per fatto di terzi**

A parziale deroga di quanto disposto dal punto 4 lett. e), l'assicurazione si intende operante anche per danni cagionati dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Impresa Esecutrice:

- A. i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Impresa Esecutrice (manutenzione, pulizie ecc);
- B. i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Impresa Esecutrice si avvalga nel rispetto della vigente legislazione nonché prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l'Impresa Esecutrice faccia uso per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 14**Inquinamento accidentale**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 5, II comma, l'assicurazione si intende operante anche per i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature nel cantiere dell'Impresa Esecutrice nel quale si svolgono i lavori assicurati.

La presente estensione è prestata con un scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per danni a cose, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 15**Estensioni diverse**

L'assicurazione comprende i danni derivanti:

- dal servizio di vigilanza del cantiere effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- da insegne mobili collocate nell'ambito del cantiere.

NORME OPERATIVE IN CASO DI SINISTRO**Art. 16****Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società entro tre giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite ufficiale giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 codice civile.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti o documenti occorrenti regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 17**Gestione della vertenza di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 18****Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e in nessun caso prima della data di decorrenza fissata in polizza, ferma restando la scadenza del contratto stabilita in polizza.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su

- conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 19

Periodo di assicurazione Il periodo di assicurazione si intende stabilito dal giorno di decorrenza dell'assicurazione al giorno di scadenza della stessa e il premio deve intendersi riferito ad esso.

Art. 20

Scadenza dell'Assicurazione Il contratto non si proroga tacitamente alla scadenza stabilita in polizza, anche se a tale data i lavori edili oggetto dell'assicurazione non siano stati ultimati.

Art. 21

Aggravamento del rischio *Qualora il corrispettivo (al netto di I.V.A.) complessivamente spettante all'Impresa Esecutrice o, se superiore, il valore effettivo dei lavori, superi di oltre il 10% l'importo indicato in polizza si determina un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ. e l'Assicurato (o il Contraente se persona diversa) ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Società.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato (e il Contraente se persona diversa) è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.*

Art. 22

Altre assicurazioni *Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni l'Assicurato (o il Contraente se persona diversa) deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, anche successivamente.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.*

Art. 23

Forma delle comunicazioni *Tutte le comunicazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da*

apposito atto firmato dalla Società e dall'Assicurato (dal Contraente se persona diversa).

Art. 24

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato, o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La riscossione di eventuali premi dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 25

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 26

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 27

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente modello o dalla polizza, di cui il presente modello forma parte integrante, valgono le norme di legge.

Art. 28

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).